



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2762 di data 4 novembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione alla posa di un nastro trasportatore di risalita, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 22 ottobre 2019, con la quale la società Panarotta S.r.l., con sede in Levico Terme, Via G. Sluca de Matteoni, 8, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla posa di un nastro trasportatore di risalita, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma ing. Giordano Farina e ing. Ivan Veronesi, datati ottobre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la posa di un nastro trasportatore di risalita nelle vicinanze dello "Chalet Panarotta" caratterizzato dallo sviluppo di 35 m e pendenza media del 20%.

Valutato che avrà preminente funzione per gli sciatori principianti, la porzione sciabile contigua al nastro trasportatore dovrà essere, su richiesta del proponente, classificata come pista da sci.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Panarotta S.r.l., con sede in Levico Terme, Via G. Sluca de Matteoni, 8, alla posa di un nastro trasportatore di risalita in prossimità dello Chalet Panarotta, ubicato nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che il tappeto mobile dovrà essere rimosso entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis del Regolamento per l'esecuzione della l.p. 7/87. L'impianto dovrà essere stoccato in luogo coperto o in adiacenza ad edifici esistenti in loco;
3. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
4. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;

5. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, a seguito di richiesta del committente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci contigua al nastro trasportatore, ai sensi della l.p. 7/87 e s.m. art. 40;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr